



Città di Castrovilliari

Regolamento

conferimento di incarichi professionali
ad esperti esterni all'amministrazione

*Approvato con deliberazione Giunta comunale n.189 del 25/07/2008
Modificato con deliberazione Giunta comunale n. 112 del 01/06/2009*

Articolo 1 **(Oggetto, finalità, ambito applicativo)**

1. Il presente regolamento disciplina i limiti, i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, commi 6 – 6bis e 6ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., dall'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e dai commi 55, 56 e 57 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 e s.m.i.
2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale consistono in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente.
3. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, consistono in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione.

Art. 2 (modificato) **(Presupposti per il conferimento di incarichi esterni)**

1. Il conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e consulenza è subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;
 - b) *accertamento da parte dell'amministrazione dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, mediante attestazione rilasciata dal Segretario Generale del Comune circa la carenza della necessaria professionalità all'interno di tutti i settori;*
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata e precisamente di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
 - e) rispondenza dell'incarico alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
 - f) l'oggetto dell'incarico non può riguardare lo svolgimento di funzioni ordinarie dell'Ente. L'utilizzo del collaboratore come lavoratore subordinato comporta responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato il contratto.

2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienze nel settore.

Art. 3 (modificato)
(Esclusioni)

1. Il presente regolamento non si applica:

- a) agli incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio e patrocinio dell'Amministrazione;
- b) agli incarichi professionali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, di cui agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, per i quali si applicano le specifiche disposizioni normative;
- c) **soppresso**
- d) agli organismi di controllo interno ed ai nuclei di valutazione;
- e) **soppresso**

Art. 4
(Competenza affidamento)

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è del Dirigente o in sua assenza del Responsabile di servizio titolare di Posizione Organizzativa per prestazioni rientranti nella loro competenza.

2. Il Dirigente competente, al fine di procedere all'affidamento dell'incarico, adotta la determinazione a contrarre di cui all'articolo 192 del TUEL, con la quale attesta la sussistenza dei presupposti e condizioni stabiliti dal presente regolamento specificando in particolare:

- a) la specifica esigenza da soddisfare inerente alle competenze attribuite all'Ente e coerente con gli indirizzi ed obiettivi dell'Amministrazione con particolare riguardo al programma approvato dal Consiglio comunale;
- b) l'oggetto dell'attività da svolgere unitamente alla indicazione della specifica competenza e qualificazione professionale richiesta;
- c) l'oggettiva impossibilità di utilizzare il personale in servizio per accertata mancanza all'interno dell'apparato comunale della figura professionale in possesso dei requisiti culturali e di competenza richiesti. (Tale ricognizione va effettuata attraverso l'analisi dei profili professionali presenti nella dotazione organica nonché attraverso interPELLI interni)
- d) la determinazione della durata, comunque temporanea, le modalità di svolgimento ed il compenso previsto. (relativamente al compenso, il Dirigente opererà una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta)

3. Con la determinazione il Dirigente approva lo schema di disciplinare di incarico e l'avviso pubblico di cui al successivo articolo 5.-

Art. 5 **(Procedimento e modalità di individuazione)**

1. L'affidamento di ciascun incarico esterno è preceduto da apposito avviso approvato dal Dirigente del settore competente contestualmente alla determinazione di cui al precedente articolo.
2. L'avviso è pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune per un periodo non inferiore a 15 giorni e, se del caso, inviato al relativo ordine professionale.
3. L'avviso dovrà indicare: l'oggetto dell'incarico, il tipo di rapporto di lavoro, la durata del contratto, il luogo dell'incarico e la modalità di realizzazione del medesimo, il compenso previsto, i requisiti culturali e professionali richiesti, le modalità ed i termini per la presentazione della domanda ed i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
4. L'avviso dovrà prescrivere per i soggetti partecipanti l'obbligo di dichiarare:
 - di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea
 - di godere dei diritti civili e politici
 - di non aver riportato condanne che comportano il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
 - l'insussistenza di carichi penali pendenti, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, l'insussistenza di procedimenti in corso per l'applicazione delle suddette misure e comunque di non trovarsi in nessuna situazione ostativa prevista dalla normativa vigente
 - se del caso, abilitazioni e/o iscrizioni in albi, ordini professionali e decorrenza delle stesse
 - possesso dei requisiti culturali (titolo di studio) richiesti;L'avviso dovrà altresì prescrivere l'obbligo di allegare il proprio curriculum vitae.
Al fine di meglio valutare le competenze dei concorrenti l'avviso potrà prevedere anche un colloquio.
5. Alla scadenza del termine assegnato, le candidature pervenute saranno sottoposte a valutazione e comparazione, anche attraverso commissione appositamente nominata e composta dal Dirigente del settore competente e da altri 2 componenti individuati dal Dirigente e facenti parte degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.
6. Ai fini della procedura comparativa il Dirigente del settore, ovvero la Commissione eventualmente nominata, prenderà in considerazione i titoli culturali, le esperienze professionali acquisite nel settore di interesse risultanti dal curriculum, l'eventuale riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso, l'eventuale colloquio ed ogni altro elemento significativo e pertinente all'incarico da affidare atto ad evidenziare le esperienze analoghe alla prestazione richiesta. La comparazione si concluderà con un giudizio sintetico su ciascun candidato e con la proposta finale del soggetto cui conferire l'incarico.
7. Dell'esito della procedura comparativa dovrà essere data adeguata pubblicità tramite il sito internet dell'Amministrazione ed attraverso la pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente.

8. Per il conferimento di incarichi professionali che richiedono un confronto ristretto tra esperti dotati di particolari requisiti di professionalità e di abilità, l'Amministrazione può comunque avvalersi di procedure comparative di selezione non preceduta dalla pubblicazione di un avviso ma realizzate mediante invito di un numero di soggetti sufficiente ad assicurare un efficace quadro comparativo.
Qualora ricorra tale fattispecie, il Dirigente dovrà darne conto nella determinazione a contrarre con adeguata motivazione.
9. L'incarico è conferito con apposita determinazione del Dirigente competente che assegnerà al soggetto individuato un termine per l'accettazione e sottoscrizione del contratto.

Art. 6 (modificato)
(Affidamenti senza procedura comparativa)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, il Dirigente competente potrà procedere all'affidamento diretto senza esperimento di procedura comparativa solo nei seguenti casi:
 - qualora a seguito dell'avviso non sia pervenuta nessuna candidatura oppure quelle pervenute siano giudicate inidonee
 - per attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica o culturale non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari qualificazioni, elaborazioni, interpretazioni;
 - **(terzo periodo) soppresso**
 - quando l'attività rivesta carattere di particolare urgenza, derivante da eventi imprevedibili e quindi non imputabili all'Amministrazione, tale da non consentire l'esperimento di procedure comparative;
 - **(quinto periodo) soppresso**
2. **soppresso**
3. Sono da escludersi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il compenso corrisposto per tali collaborazioni deve essere di modica entità, sebbene congruo a remunerare la prestazione resa. **(ultimo periodo) soppresso**

Art. 7
(Formalizzazione dell'incarico)

1. L'incarico conferito sarà formalizzato mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.
2. Il disciplinare di incarico, il cui schema viene approvato con la determinazione a contrattare, contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso della collaborazione.

3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi delle attività oggetto dell'incarico;
4. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

Art. 8
(Decorrenza dell'efficacia del rapporto contrattuale)

Il rapporto contrattuale con il soggetto incaricato, qualunque sia stata la modalità di conferimento dell'incarico, avrà efficacia solo a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet del Comune degli estremi del provvedimento di conferimento dell'incarico, il nominativo del collaboratore, l'oggetto dell'incarico, la durata dell'incarico ed il relativo compenso.¹

Art. 9
(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il Dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il Dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 10
(Pubblicità degli incarichi)

1. L'Amministrazione rende noti gli incarichi conferiti mediante formazione e pubblicizzazione periodica di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.
2. Gli elenchi messi a disposizione per via telematica, contengono per ogni incarico l'indicazione del soggetto perceptor, della ragione, della durata dell'incarico e dell'ammontare del compenso erogato.

¹ Art. 3 comma 18 L. 244/2007

3. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente competente².

Art. 11 (*modificato*)
(Limite di spesa annua)

1. Il limite massimo della spesa annua per l'affidamento degli incarichi di cui al presente regolamento è fissato nel bilancio preventivo.
2. ***soppresso***

Art. 12
(Controlli)

Gli atti di spesa per gli incarichi indicati al precedente articolo 1 sono sottoposte al preventivo controllo dell'Organo di Revisione. Quelli di importo superiore a 5.000,00 Euro, devono essere sottoposti al controllo della Sezione Regionale della Corte dei Conti per la Calabria, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima, ai sensi dell'articolo 1, comma 173, legge 266/2005.

Art. 13
(Responsabilità)

L'affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni del presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Art. 14
(Invio alla Corte dei Conti)

Il presente regolamento viene trasmesso, entro trenta giorni dalla adozione della delibera di approvazione, alla sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Calabria, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

Art. 15 (*abrogato*)
(Disposizioni transitorie)

Art. 16
(Disposizioni finali e abrogazioni)

1. Le disposizioni del presente regolamento, predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale con deliberazione n.22 del 14/05/2008, costituiscono modifica ed integrazione al vigente regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione di Giunta comunale n.124 del 31/05/2002.
2. E' abrogata qualsiasi disposizione incompatibile con il presente regolamento.

² Art. 3, comma 54, L. 244/2007